



**MINISTERO dell' ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio Scolastico Provinciale di Bari**

Prot. n. 7067 U.O. IX Pens. Risc.

li, 23/12/2009

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado della Provincia  
LORO SEDI

All' I. N. P. D. A. P.  
Cassa Trattamenti Pensioni Statali  
Via Oberdan, 40/U  
B A R I

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.  
del Personale della Scuola LORO SEDI

All' Ufficio Relazioni con il Pubblico S E D E

**OGGETTO: D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009 - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010.**  
- Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella Sezione "NEWS" INTRANET M.I.U.R. è disponibile la Circolare Ministeriale n. 96 del 15 dicembre 2009 con cui si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio per l'anno 2010 nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazioni contributive.

Le SS.LL. sono invitate a darne la massima diffusione tra il personale interessato anche mediante affissione all'albo disponendo le misure organizzative più idonee affinché il personale delle segreterie scolastiche gestisca al meglio gli adempimenti previsti dalla circolare medesima.

Per il personale docente, educativo e ATA è fissato il **termine del 16 gennaio 2010** per:

- a) presentazione o revoca delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima e massima ex art. 509, commi 2 e 3, del DPR 16/8/1994, n. 297 (prospetto proroghe allegato);
- b) richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia a proroga);
- c) richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale trattamento di quiescenza.

La sopraccitata C.M. precisa che, per il corrente anno scolastico, **resta attribuita all'Ufficio Scolastico Provinciale la competenza in ordine all'accertamento dei requisiti necessari per il diritto a pensione.**

**Si ricorda che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1°/9/2010 sono 59 anni di età e 36 anni di contribuzione o 60 anni di età e 35 anni di contribuzione, ancorché gli stessi vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.**

L'eventuale mancata maturazione dei medesimi sarà formalmente comunicata agli interessati, che avranno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si evidenzia che **la revoca** della domanda di cessazione, **dopo il 16.01.2010, è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.**

Per poter effettuare un corretto e sollecito esame della situazione contributiva di tutti i dipendenti interessati al collocamento a riposo, si evidenzia alle SS.LL. la necessità che **le istanze di cessazione**, trasmesse per conoscenza, **pervengano a questo Ufficio con la massima tempestività.**

Al fine di evitare ritardi e/o disguidi, si richiedono, altresì, i sottoindicati adempimenti:

1. verifica, comunicazione ed inserimento tempestivo al S.I.D.I. delle **assenze non retribuite** (es. aspettativa per motivi di famiglia) comprese quelle eventualmente in corso;
2. invio a questo Ufficio, **entro il 29 gennaio 2010**, dell'elenco nominativo del personale destinatario di cessazione dal 1°/9/2010, **per limiti di età (ossia, i nati dal 01.09.1944 al 31.08.1945), compiuto quarantennio di servizio, dimissioni volontarie.** Dovranno, altresì, essere indicati i nominativi dei dipendenti che abbiano chiesto (sempre entro il **16.1.2010**) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento di quiescenza.

Si prega di fornire la comunicazione in argomento, anche se negativa.

3. Successivamente al 16 gennaio p.v., le istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare copia delle istanze di dimissioni non revocate alla sede I.N.P.D.A.P. di Bari - via Oberdan, 40/U, comunicare l'avvenuta cessazione alla D.P.T. per la sospensione degli stipendi e **inserire al SIDI i dati di cessazione (entro il 15/2/2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti).** Dopo tale data, le funzioni di acquisizione saranno chiuse.

Per quanto concerne la modulistica per le domande di cessazione, di proroga oltre il 65° anno di età e di part time con pensione nonché, la documentazione occorrente a redigere gli atti necessari per conferire il trattamento di quiescenza e previdenza da trasmettere a questo Ufficio, si fa riferimento a quella allegata alla **presente circolare, reperibile sullo stesso sito [www.uspbari.net](http://www.uspbari.net).**

**Si ricorda, inoltre, di inviare, in aggiunta alla documentazione suddetta, l'ultimo provvedimento di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione scolastica, in applicazione del CCNL, per il personale transitato allo Stato dall'1/1/2000 ex legge n. 124/99, nonché attestazione del Dirigente scolastico dalla quale risulti se il dipendente, docente o non docente, abbia o meno fruito di periodi non retribuiti (es. assenza ingiustificata, aspettativa per motivi di famiglia), detta dichiarazione va prodotta anche se negativa.**

Il personale dimissionario è tenuto, altresì, alla compilazione della dichiarazione dei servizi, di cui al D.P.R. 351/98 - art. 1, c. 5 ( **Mod. allegato**). Tale dichiarazione finalizzata all'accertamento del diritto a pensione **deve riportare anche i periodi ricongiunti ai sensi della L.29/79, nonché l'indicazione di eventuali domande di valutazione (computo - riscatto - ricongiunzione, accredito e riscatto per maternità .....**) presentate dagli interessati dopo il 1° settembre 2000 ed inviate alla sede I.N.P.D.A.P..

La dichiarazione dei servizi come la restante documentazione prodotta ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, deve pervenire allo scrivente **in originale e in duplice copia**.

**Per quanto poi attiene alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97)**, si ritiene utile ricordare che destinatario di tali disposizioni è soltanto il personale che abbia maturato i requisiti di età e anzianità contributiva pari a 59 anni di età e 36 anni di contribuzione o 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.

L'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle cattedre disponibili che all'eventuale assenza di personale in esubero.

Per quanto concerne **le modalità di presentazione della richiesta, si richiama l'attenzione in quanto espressamente disposto dalla C.M. n. 96 del 15 dicembre 2009.**

Il personale interessato dovrà chiedere entro il 16/1/2010, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento di quiescenza, formulando **un'unica istanza**.

Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

E' utile ricordare che le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45/1990, di sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29/12/1973, n. 1092, di totalizzazione dei contributi versati all'estero R.E. n. 1606/98 devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede provinciale dell'I.N.P.D.A.P. - via Oberdan, 40/U - Bari e, per conoscenza, alla scuola di titolarità.

**Questo Ufficio è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica dei requisiti individuali per i collocandi a riposo dal 1° 9.2010.**

Per le cessazioni e proroghe dei **Dirigenti Scolastici**, si fa riferimento alle indicazioni riportate alla lettera **B)** della Circolare Ministeriale in oggetto.

Infine, si evidenzia che con direttiva ministeriale n. 94 del 4.12.2009, in corso di registrazione, verranno disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 72, commi 7 e 11 della legge 6/8/2008, n. 133, come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente  
Giovanni LACOPPOLA

## **TIPOLOGIE DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO**

Il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, può essere chiesto, per il corrente anno scolastico, dal personale nato nel periodo 01.09.1944 al 31.08.1945 tenendo presente quanto di seguito precisato:

**1. Proroga per il conseguimento dell'anzianità pensionabile massima.**  
**D.l.vo 297/1994 –art. 509 –c. 2.**

Può produrre tale richiesta il personale scolastico, già in servizio con iscrizione al Fondo Tesoro alla data del 01.10.1974, che non maturi entro il 31/8/2010 l'anzianità pensionabile massima. La proroga verrà concessa per il numero di anni mancanti al raggiungimento del quarantennio di servizio e, comunque non oltre il 70° anno di età.

**2. Proroga per il conseguimento dell'anzianità pensionabile minima.**  
**D.l.vo 297/1994 –art. 509 –c. 3.**

Rientra in tale fattispecie il personale che, al compimento del 65° anno di età, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione. La proroga può essere concessa limitatamente al numero di anni mancanti al conseguimento dell'anzianità pensionabile minima, e fino ad un massimo di 5 anni. Condizione necessaria per la concessione di tale proroga è che il dipendente raggiunga il precitato “minimo” entro il 70° anno di età.

**3. Proroga per un biennio.**

Tale tipologia di proroga è soggetta alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 72, della legge 6/8/2008, n. 133.